

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARVI, MOLINARI, BINELLI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE MARTINI, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SEGNANA, STEFANI, TATEO, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a restituire il giusto e corretto equilibrio in materia di rilascio delle licenze di portare armi.

Si registra, difatti, negli ultimi anni, un'applicazione delle norme che prescrivono i criteri per il rilascio delle licenze di

portare armi che sta, irrazionalmente, rendendo questo diritto sempre meno accessibile.

Se è vero che da un lato in materia di armi e dei relativi rischi connessi al possesso si debba agire con estrema cautela perché è in gioco la sicurezza dei citta-

dini, dall'altro lato non è giusto non considerare il fatto che chi richiede una licenza per portare armi lo fa nel rispetto della legge con l'unico obiettivo di usare le armi per finalità legittime, come ad esempio l'attività venatoria.

È noto, difatti, che chi ha intenzione di procurarsi un'arma per finalità diverse da quelle che la legge riconosce legittime non ricorre certamente ad una richiesta ufficiale di rilascio di una licenza, ma si procura l'arma nel mercato clandestino della criminalità.

Il legislatore deve saper legiferare con lungimiranza e responsabilità fissando norme certe e limitando il più possibile la discrezionalità di interpretazione che altro non fa che generare un diverso trattamento di medesime situazioni.

La finalità della presente proposta di legge è quella di fissare criteri certi per applicare in modo equo la normativa per il rilascio delle licenze andando a novellare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nell'ottica di limitare il più possibile interpretazioni eccessivamente discrezionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo la parola: « abuso » è inserita la seguente: « dimostrato »;

b) all'articolo 11:

1) al primo comma, capoverso 2°, le parole: « all'ammonizione o » sono soppresse;

2) al secondo comma, dopo le parole: « con violenza » sono inserite le seguenti: « qualora non sia intervenuta la riabilitazione », la parola: « furto, » è soppresa e le parole: « o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta » sono sostituite dalle seguenti: « all'autorità »;

c) all'articolo 34:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a meno che non sia munito di licenza di porto d'armi e che le armi trasportate siano in numero non superiore a sei; nessun limite si applica per le parti d'arma »;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se non munito di licenza di porto d'armi »;

d) all'articolo 40, le parole: « per ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « per gravissime ragioni »;

e) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I titolari di licenza di commercio armi, munizioni e prodotti esplosivi, di riparazione armi o di produzione armi da guerra e i loro rappresentanti hanno diritto alla licenza di porto d'armi per difesa perso-

nale, per arma lunga e corta, di durata triennale e subordinata al pagamento della tassa annuale e alla consegna annuale all'autorità del certificato medico rilasciato dal medico curante. L'autorità provvede al rinnovo triennale in un tempo non superiore a trenta giorni »;

f) all'articolo 43:

1) al primo comma:

1.1) alla lettera *a)*, la parola: « furto, » è soppressa;

1.2) alla lettera *b)*, le parole: « o resistenza » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora non sia intervenuta la riabilitazione »;

1.3) la lettera *c)* è abrogata;

2) il secondo comma è abrogato.

